

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
REGOLAMENTO INTERNO
PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Art. 1 – Premesse e riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), della Legge professionale forense, del Codice Deontologico Forense e dei regolamenti interni dell'Ordine. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Finalità

Il Regolamento disciplina l'impiego di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività istituzionali, amministrative e di supporto agli iscritti, al fine di garantire un utilizzo lecito, trasparente, sicuro e conforme ai principi di indipendenza, riservatezza, correttezza e tutela del segreto professionale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai componenti del Consiglio dell'Ordine, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti e ai fornitori che trattano dati o utilizzano strumenti di IA per conto dell'Ordine. Si applica altresì ai servizi digitali messi a disposizione degli iscritti.

Art. 4 – Definizioni

Per Intelligenza Artificiale si intendono sistemi software o algoritmici capaci di generare contenuti, analisi o decisioni automatizzate. Per strumenti IA si intendono piattaforme o servizi che integrano tali funzionalità, inclusi sistemi generativi di testi o analisi documentale.

Art. 5 – Principi generali

L'utilizzo dell'IA deve rispettare i principi di legalità, trasparenza, proporzionalità, sicurezza informatica, protezione dei dati personali, non discriminazione, controllo umano e tutela del segreto professionale e della riservatezza delle informazioni trattate.

Art. 6 – Utilizzi consentiti

Gli strumenti IA possono essere impiegati per attività di supporto amministrativo, gestione documentale, elaborazioni statistiche su dati anonimizzati, assistenza informativa agli iscritti e miglioramento dell'efficienza organizzativa, sempre con verifica e supervisione umana.

Art. 7 – Utilizzi vietati

È fatto divieto di utilizzare l'IA per decisioni disciplinari o provvedimenti amministrativi automatizzati, per trattare dati coperti da segreto professionale su piattaforme non autorizzate, per profilazioni discriminatorie o per forme di sorveglianza non trasparente. È altresì vietato l'inserimento di atti giudiziari o dati sensibili in servizi esterni non autorizzati.

Art. 8 – Protezione dei dati e segreto professionale

Ogni trattamento mediante IA deve garantire la riservatezza delle informazioni, il rispetto del segreto professionale e l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza. Ove necessario, deve essere effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Art. 9 – Autorizzazione degli strumenti

L'adozione di nuovi sistemi IA a livello istituzionale è subordinata a preventiva valutazione tecnica, giuridica e di sicurezza informatica e ad autorizzazione del Consiglio dell'Ordine o del soggetto delegato.

Art. 10 – Responsabilità e supervisione

L'operatore che utilizza strumenti IA mantiene piena responsabilità delle attività svolte e dei contenuti prodotti. Le decisioni aventi rilevanza giuridica o disciplinare restano di esclusiva competenza umana.

Art. 11 – Trasparenza verso gli interessati

Gli utenti dei servizi digitali devono essere informati dell'eventuale utilizzo di sistemi automatizzati e devono poter richiedere l'intervento umano, nel rispetto dei diritti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Formazione

L'Ordine promuove attività formative e informative rivolte al personale e agli iscritti per favorire un utilizzo consapevole, etico e conforme degli strumenti di IA.

Art. 13 – Monitoraggio e aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e deontologica.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine ed è vincolante per tutti i destinatari.

Data 12/03/2026

Il Presidente _____

